



Berna, 17.1.2008

N. 323.0.4.2007

Circolare

D. 30, D 31, Tares

Accordo di libero scambio AELS - Singapore; modifiche

Le seguenti modifiche sono entrate in vigore, o entreranno in vigore il 1° febbraio 2008.

1 AELS - Singapore

1.1 Regola del trasporto diretto (art. 14) del protocollo d'origine

Le disposizioni relative al trasporto diretto sono state allentate.

Ora gli invii possono anche essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione, come è già il caso per gli accordi con la Corea e il Cile. Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali vanno impiegate prove d'origine rilasciate a posteriore.

Tenore del relativo articolo nell'allegato I relativo all'accordo di libero scambio AELS - Singapore:

Articolo 14 Trasporto diretto (traduzione)

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente fra uno Stato dell'AELS e Singapore. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi con attraversamento di altri Paesi, a condizione che non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico, come invio frazionato o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. Durante questo periodo i prodotti devono restare sotto controllo doganale del Paese di transito.
2. Su richiesta delle autorità del Paese d'importazione, l'importatore dovrà fornire la prova che le condizioni stabilite al paragrafo 1 sono adempite. Quest'ultima contempla i documenti di trasporto o altri documenti probatori concernenti i tragitti attraverso il Paese di transito.
3. Ai sensi del paragrafo 1, i prodotti originari possono essere trasportati tramite pipeline attraverso territori diversi da qualsiasi Stato dell'AELS o Singapore.

1.2 Abrogazione dell'articolo 15 del protocollo d'origine

Questo articolo con ordinamenti particolari per prodotti originari, spediti a esposizioni in Stati terzi, è abrogato definitivamente a causa del mancato ricorso allo stesso.

1.3 Lista delle lavorazioni o trasformazioni necessarie

Le modifiche formali, divenute soprattutto necessarie in seguito alla revisione del Sistema armonizzato al 1° gennaio 2007, sono state effettuate. L'accordo agricolo bilaterale è dotato di regole proprie della lista sulle quali dette modifiche non hanno alcuna incidenza.

1.4 Prodotti agricoli trasformati

L'[allegato III \(prodotti agricoli trasformati\)](#) relativo all'accordo di libero scambio, è stato modificato. Le concessioni reciproche sono state ampliate.

Le aliquote applicabili all'importazione verranno pubblicate nella tariffa doganale elettronica t@res (www.tares.ch) al momento dell'entrata in vigore (1° febbraio 2008).

Singapore accorda l'esenzione da dazio alle merci d'origine svizzera dell'[allegato III](#).